

ACCORDO OPERATIVO

MESSA ALLA PROVA

tra

UFFICIO PER LA MESSA ALLA PROVA

TRIBUNALE DI TARANTO, in persona del PRESIDENTE DELEGATO - SEZ. GIP- GUP

dott.ssa A. DE SIMONE

e

DIREZIONE

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TARANTO, in persona della dott.ssa A.

INTINI

Premesso che

- Sono trascorsi tre anni dall'approvazione della legge 28 aprile 2014, n. 67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";

- In data 16/12/15 è stato firmato un Protocollo tra la Presidenza del Tribunale di Taranto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, la Prefettura di Taranto, la Questura di Taranto, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Taranto, la Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e la Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Taranto, che prevedeva oltre all'istituzione presso il T.O. di Taranto *dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità* (composto dal Presidente di sez. GIP-GUP, un Giudice Professionale e un dipendente amministrativo), anche la successiva articolazione di un *Regolamento* contenente le linee fondamentali di informazione e orientamento, nonché l'individuazione delle procedure attuative;

- L'istituto della messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità e comporta l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento individualizzato enucleato nell'ambito di programmi standard in relazione alla tipologia dei reati.

Al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;



- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria; nonché elenco degli enti/associazioni convenzionati con il Tribunale in tema di L.P.U.;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che , se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;
- promuovere la giustizia di comunità, tramite la valorizzazione dell'istituto in oggetto, anche mediante un coordinamento tra Tribunale e UEPE finalizzato a facilitare l'instaurazione di rapporti di convenzione tra gli stessi, ciascuno per gli aspetti di competenza, e gli Enti territoriali pubblici e privati interessati.

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

IL TRIBUNALE

Richiesta di messa alla prova

1.L'imputato formula, oralmente o per iscritto, richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del programma di trattamento o di attestazione, rilasciata dall'Uepe, di avvenuta presentazione della richiesta di programma (*si allega MAP 1*).

2.Nel caso l'istanza di sospensione con messa alla prova venga fatta durante la fase delle indagini preliminari, va presentata al Pubblico Ministero. Questi, nel caso di dissenso, trasmette motivazioni del diniego al Difensore, che a sua volta trasmette senza ritardo il diniego all'U.E.P.E. presso cui aveva presentato la domanda di elaborazione del programma.

Nel caso di consenso, il P.M. trasmette al G.I.P. le motivazioni del consenso unitamente alla formulazione dell'imputazione, per la successiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 464-*quater* c.p.p.

Prima udienza e deliberazione di ammissibilità

1. Il Giudice procedente, in caso di esito positivo della deliberazione di ammissibilità ex artt. 168-*bis* c.p. e 464-*bis*, co. 2, c.p.p. dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento, fissando contestualmente l'udienza per l'ammissione alla messa alla prova ad almeno 4 (QUATTRO) mesi di distanza.

2. Il Difensore, ancorché munito di procura speciale, sollecita l'indagato/imputato a partecipare personalmente all'udienza.



3. Tanto in caso di esito positivo della delibazione, quanto in caso di declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione, il Giudice comunica senza ritardo la decisione all'U.E.P.E., al Difensore e alla Procura, disponendo la trasmissione del verbale d'udienza.

Sospensione del processo con messa alla prova

1. Alla successiva udienza il Giudice, se approva il programma di trattamento, con le eventuali integrazioni *ex art. 464-quater*, commi 3 e 4 c.p.p., dispone la sospensione del procedimento per un periodo tale da consentire l'eventuale proroga *ex art. 464-quinquies*, co.1, c.p.p. senza superare i limiti massimi previsti dall'*art. 464-quater*, co. 5, c.p.p. Il Giudice, nel determinare la durata della m.a.p., terrà conto: della pena edittale prevista; dei contenuti dell'indagine socio-familiare; della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.

2. Al fine di uniformare il più possibile la durata della m.a.p. e fornire tanto all'U.E.P.E. quanto all'indagato/imputato una cornice dei limiti temporali degli impegni assunti nel programma di trattamento, il Giudice determinerà la durata della m.a.p. indicativamente secondo i seguenti scaglioni:

Pena edittale	Durata minima	Durata massima
Sola ammenda	15 gg.	1 mese
Arresto e/o ammenda; sola multa	1 mese	6 mesi
Reclusione fino a 2 anni	4 mesi	6 mesi
Reclusione $2 < x < 3$ anni	6 mesi	8 mesi
Reclusione $3 < x < 4$ anni	8 mesi	12 mesi
Reclusione 4 anni	10 mesi	18 mesi

3. Il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale con messa alla prova:

- indicando la durata della messa alla prova;
- imponendo le relative prescrizioni, fra le quali la durata del lavoro di pubblica utilità in un monte ore complessivo da svolgersi nel corso di tutta la durata della m.a.p.;
- fissando termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie eventualmente imposte, secondo le modalità previste dall'*art. 464-quinquies* c.p.p.;
- stabilendo che la sottoscrizione del verbale di m.a.p., a partire dalla quale decorreranno i termini di cui all'*art. 464-quater*, comma 6 c.p.p., avverrà in sede di udienza davanti al medesimo giudice, il quale provvederà a fissare anche la data dell'udienza conclusiva per la verifica del programma svolto, tenuto conto dei termini di durata della MAP e dei tempi necessari all'UEPE per l'elaborazione della relazione finale.

Esecuzione della messa alla prova

1. La Cancelleria del Giudice procedente, a norma dell'*art. 464-quinquies*, comma 2 c.p.p., notifica l'ordinanza di ammissione alla m.a.p. all'indagato/imputato, al suo Difensore e la trasmette immediatamente all'U.E.P.E. che deve prendere in carico l'imputato.



2. Nel caso in cui il Giudice procedente modifichi o revochi il programma di messa alla prova durante la sua esecuzione, ai sensi dell'art. 464- quinquies, co. 3, o 464- septies c.p.p., il giudice comunica senza ritardo l'ordinanza all'UEPE.

Conclusione della messa alla prova

1. Una volta terminata la MAP, il Giudice procedente, durante l'udienza di verifica già fissata, ricevuta, in originale, la relazione finale dall'UEPE, nel termine prescritto dall'art. 141- ter, co. 6, disp. att. c.p.p., emette la sentenza di estinzione del reato ex art. 464- septies c.p.p. o, in caso di esito negativo della MAP, l'ordinanza che dispone la ripresa del processo., dandone comunicazione all'UEPE.

2. Si raccomanda la fissazione dell'udienza conclusiva non prima di mesi due dal termine del periodo della MAP, al fine di consentire all'UEPE l'elaborazione la relazione finale in tempo utile.

Il Tribunale pubblica sul proprio sito periodicamente l'elenco aggiornato degli Enti pubblici e privati convenzionati ai sensi del Decreto Ministero Giustizia 8 Giugno 2015, n° 88, con specificazione della data di aggiornamento, al fine di garantirne la massima divulgazione.



**L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TARANTO (DI
SEGUITO UEPE):**

1. Accoglie la richiesta di programma di trattamento, redatta secondo modelli formulati ai sensi dell'art. 141 ter, comma 2, disp. att. c.p.p. e corredata della relativa documentazione, finalizzata alla sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dell'imputato, ricevuta direttamente o tramite procuratore speciale;
 - 1.a. La richiesta, presentata utilizzando la modulistica fornita dall'U.E.P.E., deve contenere:
 - dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica);
 - indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - documentazione attestante lo svolgimento attività lavorativa e/o disoccupazione, nonché eventuale altra documentazione attestante l'esistenza di programmi in corso presso servizi specialistici;
 - indicazioni relative all'eventuale avvenuto risarcimento nei confronti della persona offesa;
 - dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
 - dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un Ente convenzionato con il Tribunale (in proposito può anche essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell'Ente individuato);
 - 1.b. In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema ha valore di ricevuta.
2. Rilascia l'attestato di presentazione della richiesta di programma di trattamento e contestualmente rilascia all'imputato informazioni anche in merito alle strutture territoriali convenzionate con il Tribunale di Taranto ove poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, qualora non direttamente individuate dall'interessato;
3. Su richiesta del Tribunale, avuta comunicazione dell'ordinanza di sospensione con l'indicazione della data di rinvio dell'udienza, avvia il procedimento, nonché gli interventi di competenza, che saranno completati non prima di quattro mesi dalla predetta comunicazione;
4. Provvede ad elaborare il programma di trattamento individualizzato, acquisendo il consenso dell'imputato, cui potrà essere rilasciata copia direttamente o tramite procuratore speciale. I programmi di trattamento, di cui al comma 4 dell'art. 464-bis c.p.p., saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo fra l'altro il lavoro di pubblica utilità ed eventuale attività di volontariato di rilievo sociale, che saranno indicate dall'interessato o dal suo Difensore, al momento della presentazione della domanda all'U.E.P.E. o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.
Analogamente l'interessato o il suo Difensore, qualora vi sia una persona offesa, prospetterà all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà



l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato.

5. Lo schema del programma di trattamento, elaborato nel termine di cui innanzi, risultato dell'indagine sociale che verrà unitamente allegata, sarà inviato almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata per l'ammissione, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica istituzionale, al P.M. ed al Tribunale, al fine di consentire una valutazione sulla idoneità del programma stesso, anche in vista di eventuali modifiche.
6. Nel caso di ammissione alla messa alla prova l'U.E.P.E. ricevuto dal Tribunale il verbale, già sottoscritto dall'imputato di accettazione delle prescrizioni, procede all'assegnazione dell'incarico e, tramite il personale di polizia penitenziaria, provvede all'inserimento delle prescrizioni nello SDI.
7. Programma ed attua interventi di competenza tesi a favorire il buon andamento della messa alla prova e relaziona al Tribunale ogni tre mesi, salvo diverse necessità relative alla gestione dello stesso istituto e segnala immediatamente al P.M. ed al Tribunale ogni violazione di prescrizioni.
8. Nel caso di impedimento a svolgere il L.P.U. l'imputato/indagato ne dà tempestivo avviso, per le vie brevi all'Ente accogliente, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. Le ore di L.P.U. non svolte, anche per la temporanea indisponibilità dell'Ente, devono essere recuperate in un tempo diverso d'intesa con l'Ente nel termine fissato dal Giudice per la messa alla prova.
9. Alla scadenza del periodo di prova trasmette, almeno 10 giorni prima della data dell'udienza, al Tribunale ed al P.M. la relazione finale e resta in attesa degli esiti.
10. Nel caso in cui l'imputato non residente/domiciliante nel territorio di competenza di questo ufficio presenti comunque l'istanza di programma di trattamento, acquisirà la stessa agli atti, rilascerà il relativo attestato e provvederà a trasmetterla all'UEPE territorialmente competente per il luogo di residenza/domicilio dell'imputato e/o dove il soggetto intende eseguire la messa alla prova, nonché per conoscenza al Tribunale Ordinario competente.
11. Comunica tempestivamente, sia al Tribunale che al P.M. eventuali modifiche al programma ed ogni evenienza che possa incidere sullo status del soggetto.

L'UEPE sensibilizza la rete formale ed informale per favorire la sottoscrizione di convenzioni con il Tribunale Ordinario per il Lavoro di Pubblica Utilità.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Per favorire il buon esito del procedimento, si invita l'*Ordine degli avvocati e la Camera Penale* a prendere visione dei contenuti del presente accordo nonché ad impegnarsi a:

1. Utilizzare il modello MAP1 elaborato dal DAP per la presentazione dell'istanza di programma di trattamento finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. A corredare l'istanza di sospensione del procedimento con il programma di trattamento ovvero, qualora quest'ultimo non fosse redatto, con l'attestato rilasciato dall'UEPE, di avvenuta presentazione della richiesta di programma.
3. A fornire tutti gli elementi utili alla definizione di un congruo programma di trattamento.
4. A corredare l'istanza presentata per conto dell'imputato dalla procura speciale e dagli atti rilevanti del procedimento.
5. A produrre, nel caso in cui la stessa venga presentata da altro legale dello studio, la delega e il documento di riconoscimento del delegato;
6. Ad utilizzare, qualora l'istanza venga trasmessa per posta elettronica, la posta elettronica certificata (corrispondente indirizzo UEPE: uepe.taranto@giustiziacert.it).
7. A sollecitare l'utente ad attivarsi per la ricerca del LPU e presenziare alle udienze.



Come concordato, l'UEPE invierà gli elaborati richiesti, a seconda la competenza ai seguenti indirizzi:
gip.tribunale.taranto@giustiziacert.it (Uffici GIP - GUP);


agli indirizzi di posta elettronica delle cancelliere di competenza (per i procedimenti in fase dibattimentale)

Il seguente Protocollo operativo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura a richiesta di una delle parti firmatarie dello stesso.

TARANTO, 05 FEBBARIO 2018

PER IL TRIBUNALE

Dott.ssa Anna De Simone



PER L'UEPE

dott.ssa Angela Intini

